



# **REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERE DA ACQUISIRSI PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20 marzo 2014,  
integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 24  
settembre 2015*

## **Regolamento recante criteri e modalità per l'individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della lingua friulana**

- Art. 1 finalità
- Art. 2 opere acquisibili
- Art. 3 modalità di intervento
- Art. 4 distribuzione delle opere
- Art. 5 limiti di spesa
- Art. 5-bis fatturazione elettronica
- Art. 6 rinvio
- Art. 7 entrata in vigore
- Art. 8 norme transitorie

### **Art. 1 finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della lingua friulana da parte dell'Agenzie regional pe lenghe furlane in attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 dello Statuto.

### **Art. 2 opere acquisibili**

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, vengono individuate pubblicazioni, comprese le produzioni audiovisive o multimediali, che si caratterizzano per l'elevato livello qualitativo ed, in particolare, per:

- a) la coerenza con le finalità del Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;
- b) il significativo apporto all'attuazione di una politica linguistica idonea a promuovere l'uso del friulano in ogni ambito della vita moderna;
- c) l'informazione e la promozione in settori di rilevante interesse per l'aumento dello status della lingua friulana.

### **Art. 3 modalità di intervento**

1. Con riferimento alle opere individuate ai sensi dell'articolo 2, l'ARLeF interviene mediante l'acquisto di esemplari editi delle medesime.

2. I soggetti interessati possono presentare proposte consistenti in un'offerta economica, con la specificazione delle migliori condizioni praticate rispetto a quelle di mercato, corredate da un esemplare dell'opera, anche nel solo formato elettronico secondo le modalità stabilite dal Comitato tecnico scientifico.

3. I criteri per l'individuazione delle opere sono stabiliti dal Comitato tecnico scientifico.

4. L'individuazione delle opere viene effettuata dal Comitato tecnico scientifico tenendo conto dei criteri di cui al comma 3, con riferimento alle offerte pervenute entro il termine stabilito dal Comitato stesso.

5. Le modalità di presentazione delle offerte, il termine e i criteri per l'individuazione delle opere, sono resi noti almeno trenta giorni prima della scadenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia di apposito bando.

### **Art. 4 distribuzione delle opere**

1. Al fine della loro diffusione, le opere acquisite ai sensi del presente Regolamento sono distribuite a titolo gratuito:

- a) alle biblioteche, alle istituzioni culturali, agli istituti scolastici, alle Università e ad ogni altro soggetto ritenuto idoneo tenuto conto della natura dell'opera;
- b) ai singoli cittadini, su richiesta degli stessi, presso la sede dell'ARLeF;
- b) per fini di rappresentanza istituzionale.

#### **Art. 5 limiti di spesa**

1. La spesa relativa a ogni singolo intervento di cui al presente Regolamento non può essere superiore a euro 20.000,00.
2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario al fine di eludere il disposto di cui al comma 1.

#### **Art. 5-bis fatturazione elettronica**

1. I soggetti fornitori delle opere di cui al presente Regolamento si impegnano a fatturare la fornitura mediante fatturazione elettronica secondo la normativa vigente in materia.

#### **Art. 6 rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres.

#### **Art. 7 entrata in vigore**

1. Il presente regolamento viene inserito nella raccolta dei regolamenti dell'ARLeF ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell'ARLeF.

#### **Art. 8 norme transitorie**

1. Le integrazioni e le modifiche introdotte con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 24 settembre 2015 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione coordinata del Regolamento sul sito internet dell'ARLeF.
2. Le integrazioni e le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della loro approvazione e non ancora conclusi.